

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MILIO, COSSIGA, SALVATO, PASTORE, MUNDI, GAWRONSKI, MARTELLI, PORCARI, MUNGARI, MAGLIOCCHETTI, DI BENEDETTO, DEMASI, COZZOLINO, SEMENZATO, RIGO, CORTIANA, MONTELEONE, MAZZUCA POGGIOLINI, CASTELLANI Carla, CONTESTABILE, MELONI, GRECO, MINARDO, MAGGI, CARUSO Antonino, DE CORATO, MANTICA, VERALDI, MANFREDI, MICELE, CORTELLONI, COLLINO, BETTAMIO, DONDEYNAZ, BONATESTA, DE ANNA, BERTONI e MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 1998

Norme in materia di trasparenza degli atti comunali.
Istituzione dell’Albo pretorio telematico

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento affronta il tema della trasparenza delle attività comunali, più volte indicato come basolare nel nuovo rapporto fra cittadino ed enti locali, e quello delle grandi opportunità che i nuovi mezzi telematici di comunicazione offrono per la consultazione delle informazioni pubbliche.

Attualmente infatti la pubblicità degli atti comunali viene garantita quasi esclusivamente dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio e cioè in una bacheca accessibile da ben poche persone.

Non si può non rilevare che in questo modo le decisioni più importanti di un comune, e cioè delibere, appalti, concorsi, gare, bilanci ed altro, sono di fatto sottratte alla consultazione da parte della generalità dei cittadini, che ben difficilmente hanno modo di recarsi presso gli uffici comunali per consultare questi documenti e per acquisirne una copia.

Di fatto quindi il principio della pubblicità degli atti e della trasparenza delle attività comunali è vanificato.

Le nuove tecnologie informatiche e telematiche, in particolare i servizi distribuiti attraverso la rete *Internet*, consentono oggi di mettere a disposizione del cittadino, a costi molto bassi, un numero infinito di informazioni, archiviate e classificate per una loro facile consultazione.

Queste stesse tecnologie consentono a chiunque di accedere a queste informazioni senza mediazioni, in tempo reale e da qualsiasi parte del territorio. È sufficiente disporre di un *Personal Computer* collegato alla rete *Internet*.

A partire da queste premesse non vi è più alcuna valida ragione che impedisca di assicurare la massima pubblicità e accessibilità alle informazioni contenute nell'albo

pretorio attraverso l'adozione delle tecnologie informatiche e telematiche.

Per queste ragioni si propone l'istituzione dell'Albo pretorio telematico in modo da consentire la sua consultazione da parte di ogni cittadino collegato alla rete *Internet*. Si propone inoltre che la diffusione nell'albo telematico delle gare d'appalto sostituisca la loro pubblicazione sui quotidiani, in modo da garantire risparmio di risorse da impiegare per aumentare la trasparenza degli atti comunali attraverso l'adozione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche.

L'articolo 3, nel definire le modalità di realizzazione dell'albo pretorio telematico, precisa che le informazioni relative ai bandi di gara, di concorso, agli avvisi di protezione civile e di tutela ambientale dovranno confluire in un archivio telematico nazionale in modo da poter essere classificate in maniera omogenea e poter essere consultate in maniera centralizzata dai cittadini e dalle aziende.

L'articolo 4 prevede che le informazioni siano presentate non solo in forma grafica ma anche in modalità testuale per consentirne la fruizione anche da parte delle persone con ridotte capacità sensoriali.

Si può infine osservare che attraverso questa proposta si vuole anche dare un forte incentivo all'uso della rete telematica *Internet* e delle relative tecnologie da parte di un numero significativo di cittadini italiani e da parte degli organi e delle amministrazioni dello Stato, restringendo così il divario che ci separa dai Paesi più industrializzati. La capacità del nostro Paese di competere nel mercato internazionale si misurerà infatti in larga misura sulla base della più diffusa adozione delle procedure informatiche e telematiche nei processi decisionali, formativi e produttivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito in ogni comune l'albo pretorio telematico come mezzo ordinario di pubblicazione degli atti comunali che, in base all'ordinamento vigente, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 2.

1. In osservanza al principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicazione all'albo pretorio telematico delle gare d'appalto bandite dai comuni, tiene luogo di pubblicazione nei quotidiani a diffusione nazionale, qualunque sia la ragione giuridica o la fonte normativa che la dispone, sia in materia di lavori pubblici, che di forniture o servizi.

Art. 3.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare:

a) i tempi di realizzazione, le modalità operative, gli *standard* informatici, le metodologie ed i criteri procedurali che devono essere seguiti in fase di informatizzazione degli uffici comunali preposti alla pubblicazione degli atti;

b) le caratteristiche tecnologiche del sito comunale destinato a ricevere in rete gli atti comunali in forma digitalizzata, gli

standard telematici, le metodologie di classificazione e codificazione, affinché il servizio stesso possa offrire al cittadino del comune, la completa facoltà di ricerca telematica nella massima semplicità operativa;

c) l'ubicazione in sede nazionale, e le relative specifiche tecniche e metodologiche, del sito telematico destinato a ricevere in forma digitalizzata gli atti in corso di pubblicazione negli albi pretori dei comuni, al fine di offrire al cittadino italiano l'opportunità di conoscere informazioni trasversali di valenza nazionale;

d) l'individuazione delle materie e degli atti che obbligatoriamente ed automaticamente dovranno essere trasmessi dai vari siti telematici comunali al sito nazionale, di particolare sensibilità sociale ed economica, quali bandi di gara, di concorso, avvisi di protezione civile, di tutela ambientale e simili.

Art. 4.

1. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali e motorie.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per il 1999 e lire 200 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 9001, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.